

# GAZZETTA UFFICIALE FEDERALE PER LA REPUBBLICA D'AUSTRIA

---

Volume 2020 Pubblicato il 10 marzo 2020 Parte II

---

**87. Decreto:**                    **Misure relative all'ingresso dall'Italia**

---

## **87. Decreto del Ministro federale degli affari sociali, della sanità, dell'assistenza e della tutela dei consumatori sulle misure da adottare per l'ingresso dall'Italia**

Secondo l'art. 25 della Legge sulle epidemie del 1950, GU n. 186/1950, ultima modifica con Legge federale GU I n. 37/2018, e l'emendamento alla Legge su ministeri federali del 2020, GU I n. 8/2020, si decreta quanto segue:

**art. 1** (1) Le persone che desiderano entrare in Austria dall'Italia devono essere munite di un certificato medico (in tedesco, inglese o italiano, ad esempio secondo gli allegati A, B e C) che attesti il loro stato di salute e dimostri l'esito negativo del test molecolare biologico per SARS-CoV-2. Il certificato medico non deve essere più vecchio di quattro giorni al momento dell'ingresso.

(2) L'ingresso è negato alle persone che non sono in grado di presentare un certificato ai sensi del comma 1.

**art. 2** In deroga a quanto disposto dall'art. 1, è consentito l'ingresso in Austria a persone che sono cittadini austriaci o che hanno la loro residenza principale o secondaria o la loro dimora abituale in Austria e che si impegnano per iscritto, con firma autografa, ad effettuare, con decorrenza immediata, una quarantena domiciliare autocontrollata di 14 giorni. Nel caso in cui un test biologico molecolare per SARS-CoV-2, effettuato nelle more della quarantena domestica, dia esito negativo, la quarantena domiciliare potrà cessare {anzitempo}.

**art. 3** In deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 2, è ammesso il transito attraverso l'Austria senza sosta alcuna, purché sia garantita l'uscita dal territorio federale.


**art. 4** Il presente decreto non si applica al trasporto di merci e al trasporto commerciale (ad eccezione del trasporto commerciale di passeggeri) né alla mobilità dei lavoratori frontalieri. Il decreto del Ministro federale degli affari sociali, della sanità, dell'assistenza e della tutela dei consumatori concernente i controlli sanitari all'entrata in relazione al "nuovo coronavirus 2019", GU II n. 81/2020 si applica, in particolare, ai conducenti e al personale operativo.

**art. 5** Questo decreto non si applica agli occupanti dei veicoli di pronto intervento ai sensi dell'art. 26 del Codice della strada, ai veicoli del servizio pubblico ai sensi dell'art. 26a del Codice della strada e al personale diplomatico.

**art. 6** (1) Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

(2) Il presente decreto perderà efficacia alle ore 12:00 del 3 aprile 2020.

**Anschöber**

	Firmatario	serialNumber=932783133,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
	Data/ora	2020-03-10T22:49:35+01:00
	Informazione di verifica	<b>Le informazioni sulla verifica del sigillo elettronico o della firma elettronica sono disponibili sul sito <a href="https://www.signaturpruefung.gv.at">https://www.signaturpruefung.gv.at</a></b> Le informazioni sulla verifica della stampa sono disponibili sul sito <a href="https://www.bundeskanzleramt.gv.at/verifizierung">https://www.bundeskanzleramt.gv.at/verifizierung</a>
	Avvertenza	Questo documento è stato ufficialmente firmato.